

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Caso assicurativo	Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.
Nuovo Codice della Strada (NCdS)	D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra la Società, Arag, Contraente ed Assicurato, che si compone delle Condizioni Generali di assicurazione, delle Norme specifiche ed eventuali Condizioni particolari, Aggiuntive e/o relative appendici.
Protezione Legale	L'assicurazione di Tutela Giudiziaria (D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti).
Società	Helvetia Assicurazioni.
Unico caso assicurativo	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Protezione Legale “Patente Protetta”

HELVETIA Assicurazioni ha affidato la gestione dei sinistri ad ARAG

(Assicurazioni Rischi Automobilistici Generali S.p.A.)
con sede in Verona, CAP 37135, Viale delle Nazioni, 9
Tel. 045/8290411 - Fax 045/8290449
alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione. Delimitazioni.

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimo convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi del successivo art. 14 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con Arag ai sensi del successivo articolo 14 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la Società.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 2 - Esclusioni.

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popula-

- ri), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 18 delle Norme specifiche "Patente Protetta" che integrano le presenti Condizioni Generali di assicurazione;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge.

Qualora la medesima prestazione sia prevista in più di una garanzia, sarà riconosciuta al Contraente una sola volta nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo, operatività della garanzia assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o

rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 4 - Estensione territoriale della garanzia.

Nell'ipotesi di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo semprechè il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Nei casi di corresponsione della diaria e/o di opposizione in ogni ordine e grado avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nei Paesi dell'Europa e nel territorio dell'intera Turchia.

Nelle ipotesi di "ricorso avverso la decurtazione di punti", di "indennità Autoscuola" e di "indennità zero punti", l'assicurazione vale per i casi assicurativi insorti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per Europa si intende il territorio dei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Biellorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia europea, Unione Statale di Serbia e Montenegro, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia europea, Ucraina, Ungheria.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono riportare la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso la sede dell'Agenzia cui è assegnato il contratto la quale è autorizzata a rilasciare quietanza.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fer-

me le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento rateale, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Rinnovo del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Art. 7 - Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente.

Le dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula del contratto di assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio per cui eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 9 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o Assicurato, ha l'obbligo di comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 10 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o ad Arag (artt. 12, 13 e 14), nel momento in cui si è verificato il fatto o evento e/o ne abbia avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 12 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.

In caso di sinistro l'Assicurato deve far pervenire alla Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato (entro tre giorni dalla data della notifica) perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato stesso.

Contemporaneamente alla denuncia, contenente narrazione dettagliata del fatto, data, luogo, indicazione delle cause e delle conseguenze, generalità e indirizzo delle persone interessate e di eventuali testimoni, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o Arag, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o Arag.

Art. 13 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente la Società e/o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 14 - Gestione del caso assicurativo.

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 12.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società e/o Arag.

L'eventuale nomina di Consulenti tecnici di parte e di Periti in genere viene concordata con la Società e/o Arag.

Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o Arag, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Arag avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - Oneri fiscali.

Le spese di bollo, tasse, imposte e contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o Arag.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Clausole o accordi particolari.

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 18 - Persone e rischi assicurati.

In base alle indicazioni espressamente richiamate in polizza, le garanzie previste dalle Condizioni Generali di assicurazione - Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione. Delimitazioni. - sono prestate:

• **AD PERSONAM – Conducente identificato**

per i casi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo condotto dalla Persona assicurata

oppure in alternativa

• **SU TARGA – Veicolo identificato**

al Conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo identificato in polizza.

In entrambi i casi sopra indicati, la garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla patente in possesso del Conducente autorizzato.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- proporre **opposizione o ricorso**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di **ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione** alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 – Estensione territoriale, **in seguito ad incidente stradale**. Arag provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
La presente prestazione opera in deroga all'art. 2 – Esclusioni – lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;
- corresponsione della **diaria** convenuta: qualora dall'incidente stradale consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la Società assicura, alle condizioni della presente polizza, il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione di diaria.
È compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'art. 149 - comma 5, e dell'art. 150 - comma 5, del Nuovo Codice della Strada; se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene proporzionalmente ridotto.

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino esclusi) o da un'autorità turca, per fattispecie analoghe a quelle di cui al presente punto, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

Neopatentati - limitazione valida solo nella formula "AD PERSONAM" - Conducente identificato: la **diaria** pattuita in polizza è **ridotta del 30%** per Conducenti a cui è stata rilasciata la patente di guida da meno di tre anni (neopatentati), salvo il caso di interdizione alla guida in un Paese europeo (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino esclusi) o in Turchia, nella cui ipotesi si applica unicamente la riduzione del 50%.

- proporre **ricorso amministrativo esclusivamente avverso la "decurtazione di punti" dalla Patente di guida**. La presente prestazione opera per le sanzioni a seguito di violazioni di norme del Nuovo Codice della Strada che comportano la decurtazione di almeno 5 punti per unica violazione. La presente prestazione opera in deroga all'art. 2 – Esclusioni – lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;
- **indennità Autoscuola**: qualora siano decurtati punti dalla Patente dell'Assicurato, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in corso di contratto e comunicata ad Arag ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società garantisce entro il limite massimo di **€ 500,00** (cinquecento) il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
- **indennità 0 (zero) punti**: qualora, nel corso del contratto, l'Assicurato/Conducente autorizzato commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, la Società garantirà le spese che il titolare della patente deve sostenere per sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, per la revisione e per riottenere il documento di guida, entro il limite di **€ 1.000,00** (mille).
La presente prestazione opera in deroga all'art. 2 – Esclusioni – lettera o), a condizione che l'Assicurato/Conducente autorizzato risulti aver avuto almeno 12 punti nel corso del contratto, cioè all'atto della sottoscrizione della polizza o successivamente e comunque antecedentemente all'azzeramento dei punti.
È onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Art. 19 - Massimale.

Le garanzie previste dalla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per caso assicurativo (difesa penale), senza limite per anno.

Art. 20 - Gestione del caso assicurativo. Denuncia di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale.

Ad integrazione dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Gestione del caso assicurativo), l'Assicurato deve dare notizia del ritiro, della sospensione, della revoca della patente o dell'interdizione avvenuta in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro o l'interdizione.

In caso di ritardata denuncia, il diritto all'indennità decorre soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Società.

Egli deve inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

L'indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni indicato in polizza e comunque non oltre 360 giorni.

Tale indennizzo, salvo il caso di interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale, decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato risulta privato della patente e prosegue, fermo il limite massimo di cui al precedente comma, fino al termine del periodo di sospensione disposto dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie.

Nell'ipotesi di interdizione avvenuta in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale, l'indennizzo, fermi restando gli altri limiti di polizza, decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato non è più abilitato a guidare nel Paese di cui sopra e termina il giorno in cui decade il provvedimento di interdizione alla guida in tale Paese.

La somma che è dovuta dalla Società viene corrisposta al termine del periodo soggetto ad indennizzo ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti; tuttavia l'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare; nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto avviene comunque con rateizzazione mensile.

Se il ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca, o di interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale, ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Assicurato risulta effettivamente privato del documento.

L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.
In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di ritiro, sospensione, revoca o interdizione della patente di guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 – Estensione territoriale, la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Art. 21 - "ARAGTEL" Consulenza Telefonica.

Nell'ambito di tutte le garanzie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Condizioni Particolari

Contraente Azienda - Condizione valida se espressamente richiamata in polizza.

1 - Infrazioni Nuovo Codice della Strada (NCdS).

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 delle Norme Specifiche "Patente Protetta", ed in deroga all'art. 2 - lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso in cui il ritiro o la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale, avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada

Art. 142 - comma 9 e 12	- Limiti di velocità
Art. 143 - comma 12	- Posizione dei veicoli sulla carreggiata
Art. 145 - comma 11	- Precedenza
Art. 146 - comma 3/bis	- Semaforo rosso
Art. 147 - comma 6	- Comportamento ai passaggi a livello
Art. 148 - comma 16	- Sorpasso
Art. 149 - comma 5	- Distanza di sicurezza tra i veicoli
Art. 150 - comma 5	- Incrocio tra i veicoli nei passaggi ingombranti o strade di montagna
Art. 176 - comma 22	- Circolazione su autostrade e strade extraurbane
Art. 186 - comma 2	- Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 2, lettera i)

(oppure, per la violazione di fattispecie analoghe nei Paesi di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale)

la Società garantisce:

- a) la redazione e presentazione del ricorso in ogni ordine e grado, avverso il provvedimento di **ritiro e/o sospensione della patente di guida**, o avverso il provvedimento di **interdizione** alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale;
- b) la corresponsione della **diaria** convenuta in polizza.

Quanto sopra sempreché le infrazioni siano state commesse durante il periodo di validità della polizza.

Le sopra elencate estensioni di garanzia valgono a favore del Contraente contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di ritiro o sospensione della patente di guida, interdizione alla guida avvenuta in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale, subiti dai propri **dipendenti** iscritti nel libro matricola e/o **agenti di commercio** in regola con la normativa vigente.

Qualora l'Azienda Contraente sia costituita in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di **soci e/o amministratori** che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un Paese europeo (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino esclusi), o da un'Autorità turca, per violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

Quando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una o più di queste sono state commesse antecedentemente alla data di validità della presente garanzia, e/o le infrazioni sono state commesse alla guida di veicolo diverso da quello identificato in polizza, l'indennizzo convenuto è ridotto in proporzione.

Nel caso di ritiro e/o sospensione della patente di guida in seguito a violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada sopra elencate o di interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 4, comma 2 - Estensione territoriale per la violazione di fattispecie analoghe a quelle degli articoli sopraelencati, la diaria convenuta in polizza è corrisposta al Contraente.

La Società si riserva il diritto di intervenire sulla presente Condizione particolare nel caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento.